

SENT. [redacted]

SEP. ISTA*

[redacted] 2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei signori magistrati:

- Dr. [redacted] - Presidente
- Dr. [redacted] - Giudice
- Dr. [redacted] - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine

TRA

[redacted] [redacted], nata a Bari il [redacted] ed ivi residente,
elettivamente domiciliata in Bari alla via Q. Sella n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Vigilante, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE -

E

[redacted] [redacted], nato a Terlizzi il [redacted] e residente in Bari, elettivamente domiciliato in Bari alla via [redacted] [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted], rap-

SENTENZA

N. [redacted] / 2016

Ruolo Generale

N. [redacted] / 2008

Reg. Repertorio

N. [redacted] / 2016

Reg. Cronologico

N. [redacted] 2016

Depositata il

__ / __ / 2016

Pubblicata il

__ / __ / 2016

Oggetto: separazione giudiziale tra coniugi

presentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] della giusta procura in atti

- RESISTENTE - RICORRENTE IN RICONVENZIONALE -

NONCHÉ

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore Aggiunto della Repubblica

- INTERVENTORE EX LEGE -

All'udienza del 14 settembre [REDACTED] sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sulle residue questioni, con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 29 settembre [REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche "ricorrente"), premesso: di aver contratto matrimonio religioso in data 07.09.1982 in Bari con [REDACTED] (di seguito anche "resistente"); che dall'unione nascevano tre figli, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; che la convivenza con il resistente era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti morbosi del [REDACTED], dedito alla visione di film e riviste pornografiche e che aveva costretto la moglie ad avere rapporti sessuali con modalità non rispettose della sua dignità, usando anche violenza fisica contro di lei, in spregio dei doveri di assistenza morale e materiale scaturenti dal matrimonio; che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi e su di essa gravava un mutuo; che lei non lavorava, mentre il marito era dipendente di un vivaio con una retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00; tanto premesso chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, con affidamento del figlio minore in via esclusiva a lei e conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, non-

ché riconoscendo un congruo assegno a carico del [REDACTED] a titolo di mantenimento suo e della prole; il tutto con vittoria di spese processuali.

Fissata la comparizione dinanzi al Presidente, si costituiva il resistente con comparsa del [REDACTED] 2008, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e sostenendo che sarebbe stata la moglie a causare il venir meno dell'*affectio coniugalis*, ponendo in essere condotte volte ad offenderlo ed attaccarlo a seguito della crisi economica in cui si era trovato; chiedeva dunque pronunziarsi la separazione personale dei coniugi spiegando a sua volta domanda di addebito nei confronti della moglie, con i conseguenti provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento della prole.

All'udienza del [REDACTED] 2008 il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, dava con ordinanza riservata del [REDACTED] 2008 (parzialmente modificata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c. con provvedimento del [REDACTED] 2010) i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione della causa davanti al medesimo.

Seguiva la fase di trattazione in cui il G.I. espletava l'istruttoria orale con interrogatorio formale del resistente reso all'udienza del [REDACTED] 2011 e l'escussione dei testi [REDACTED] e [REDACTED] all'udienza del [REDACTED] 2012, [REDACTED] all'udienza del [REDACTED] 2012, ed all'udienza del [REDACTED] 2015 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.

L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti

sia all'udienza presidenziale sia anche nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che esse vivano separate ormai da diversi anni, ed a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.

Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.

Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.

ADDEBITO –

Quanto alla domanda di addebito, formulata da entrambe le parti in via principale e riconvenzionale, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.


Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.

Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi, e precisamente al resistente ~~XXXXXX~~, così come richiesto in via principale da parte ricorrente, in quanto:

- le generiche deduzioni del resistente in ordine a presunti comportamenti della moglie contrari ai doveri derivanti dal matrimonio sono rimaste sfornite di ogni oggettivo conforto probatorio, ed anzi sia lui in sede di interrogatorio formale che suo fratello ~~XXXXXX~~ sentito quale testimone hanno dichiarato che la ~~XXXXXX~~ durante la convivenza coniugale si sia sempre occupata di accudire i

figli e gestire la casa, aiutandolo anche nella coltivazione del fondo agricolo di sua proprietà fino a quando è stata effettuata;

- di contro, le deduzioni della [REDACTED] in ordine al comportamento del marito contrario ai doveri coniugali, e precisamente agli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia hanno trovato numerose e concordanti conferme. *In primis*, è stato lo stesso [REDACTED] ad ammettere in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del [REDACTED].2011 la sua passione per la pornografia sviluppata e coltivata per un arco abbastanza lungo e recente della vita matrimoniale nonostante la espressa contrarietà della moglie, limitandosi a dichiarare di aver fatto sempre in modo che film e riviste non rimanessero alla portata dei figli (circostanza peraltro contestata *ex adverso*), e non curandosi della inconciliabilità di tale abitudine con una sana vita matrimoniale e con il ruolo genitoriale di cui era investito. Inoltre, benchè il resistente in sede di interrogatorio formale abbia ammesso pure di essersi lasciato andare nel corso di litigi con la moglie a scatti di ira con violenza sulle cose, la teste [REDACTED] ha chiaramente e senza sospetti di inattendibilità (trattandosi di una persona terza rispetto al nucleo familiare e con specifiche competenze in ambito sanitario) riferito di aver visto personalmente i segni della violenza del [REDACTED] anche sul corpo della moglie e del figlio [REDACTED] all'epoca minorenni, confermati anche dalle certificazioni di Pronto Soccorso dell' [REDACTED].2004 e del [REDACTED].2006 (cfr. all. 5 e 6 al ricorso e querela all. 9 al ricorso) e, sia pure de relato, dalla zia della ricorrente [REDACTED] sentita in qualità di teste. Del resto, è ormai largamente condiviso l'assunto giurisprudenziale per cui *"ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili – traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner – essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge"*



che quei fatti ha posto in essere" (arg. da Cass. civ. n. 8548/2011, *ex pluribus* Trib. Roma n. 2899/2011).

AFFIDAMENTO – ASSEGNAZIONE CASA

Sul punto, vanno in primo luogo revocate le disposizioni presidenziali concenenti l'affidamento ed collocamento del figlio [REDACTED] (che avevano reso necessario anche l'ascolto in forma protetta dello stesso dinanzi alla Corte di Appello), ormai divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, sebbene non vi siano contestazioni circa il fatto che lo stesso sia ancora non economicamente indipendente e convivente con la madre nella casa coniugale in comproprietà la cui assegnazione andrà dunque confermata in capo alla [REDACTED]

ASSEGNI DI MANTENIMENTO -

Per quel che riguarda le residue questioni economiche, il Collegio rileva innanzitutto che la stessa ricorrente nella comparsa conclusionale depositata telematicamente non ha insistito per la conferma dell'assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento delle figlie [REDACTED] e [REDACTED], con ciò implicitamente confortando l'avversa deduzione della raggiunta indipendenza economica delle stesse e rendendo dunque necessaria la revoca di tali emolumenti.


Per il resto, si ritiene che il regime di mantenimento, così come designato con l'ordinanza del [REDACTED].2008 poi parzialmente modificata dalla Corte di Appello (assegno di € 200,00 mensili in favore della moglie ed € 170,00 mensili in favore del figlio), possa trovare piena conferma, in quanto premesso che sul punto le parti si sono limitate a mere asserzioni senza documentare in maniera obiettiva e *rebus sic stantibus* la loro condizione reddituale e patrimoniale attuale (in particolare, il [REDACTED] ha dedotto la sua impossibilità a reperire nuove occupazioni dopo essere stato coinvolto in vicende penali peraltro a lui esclusivamente imputabili, senza tuttavia produrre neppure un certificato di disoccupazione, e non ha neppure più pagato le rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà come aveva invece dichiarato in sede di udienza presidenziale), la [REDACTED] – pacificamente il coniuge debole sul piano economico nel corso del matrimonio ha ormai un'età tale da non consentirle di raggiungere una significativa ca-

pacità lavorativa e reddituale, tant'è che si è dovuta accontentare di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica.

Infine, quanto alla domanda di risarcimento danni non patrimoniali avanzata dalla ricorrente, la stessa, su cui peraltro non è stata svolta alcuna attività istruttoria, andrà semmai proposta in un distinto ed autonomo giudizio. Difatti, come da tempo condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”* (si veda da ultimo Cass. civ., n. 18870/2014), ed inoltre, *“Proposta nei confronti del coniuge, nell’ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell’art. 40 cod. proc. civ., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 40, di talché essa non può essere rilevata d’ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l’inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado”* (si veda Cass. civ., n. 9915/2007).

Le spese processuali, anche relativamente al procedimento di reclamo, seguono la soccombenza senza dubbio maggioritaria del ~~██████~~ e si liquidano come in dispositivo, vista la nota specifica allegata, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l’entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass. S.U., n. 17406/2012) e non individuandosi concrete ragioni per di-

7



scostarsi dai restanti valori medi indicati relativamente allo scaglione di riferimento (giudizio di valore indeterminabile modesto, non superiore ad € 26.000,00) alla luce dell'attività difensiva esercitata. Il relativo pagamento andrà disposto in favore dell'Erario, essendo stata la ricorrente ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. del 2008, in atti (cfr. all. 4 al ricorso).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. [redacted], con ricorso depositato in data 2008, nei confronti di T. [redacted], con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la separazione personale dei coniugi S. [redacted], nata a Bari il 02/01/ [redacted], e T. [redacted], nato a Terlizzi il [redacted], coniugi in virtù di matrimonio religioso celebrato in Bari in data [redacted] 1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1982, parte II, Serie A, atto n. [redacted];
- 2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 3) accoglie l'istanza di addebito avanzata dalla ricorrente in via principale;
- 4) rigetta l'istanza di addebito proposta dal resistente in via riconvenzionale;
- 5) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento ed il collocamento del figlio [redacted] poiché divenuto maggiorenne sebbene non economicamente indipendente, e conferma l'assegnazione a S. [redacted], con cui il figlio convive, della casa coniugale sita in Bari alla via [redacted];
- 6) revoca, a decorrere dal gennaio 2016, gli assegni di € 170,00 ciascun posti a carico del [redacted] a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni [redacted] e A. [redacted];
- 7) pone a carico di [redacted], a decorrere dal mese di novembre 2008, l'obbligo di corrispondere a S. [redacted] l'assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 170,00 a titolo di contributo al mantenimento del

figlio maggiorenne non indipendente [REDACTED] con lei convivente, oltre adeguamenti ISTAT annuali maturati e da maturarsi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o con altre modalità da concordarsi;

8) condanna il resistente [REDACTED] a rimborsare alla ricorrente [REDACTED] le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.912,00 per compensi professionali, oltre eventuali spese prenotate a debito nonché rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art. 133 D.P.R n. 115/2002,.

9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^a civile del Tribunale, il giorno [REDACTED] 2016.

Il Giudice estensore
[REDACTED]

Il Presidente
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il [REDACTED]
IL CANCELLIERE
Il funzionario giudiziario
[REDACTED]